



**COMUNE DI ROANA**  
*Provincia di Vicenza*

**REGOLAMENTO PER LA**  
**DISCIPLINA DELL'IMPOSTA**  
**COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  
n° 9 del 10.02.1999  
(CO.RE.CO. N. 000267 DEL 12.02.1999)  
(pubblicato all'albo pretorio al n. 116 di Reg. dall'12.02.99 al 27.02.99)

**Integrato e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 17/03/2000 - CO.RE.CO.  
N. 004232 DEL 21/03/2000.-**

## **Articolo 1**

### ***Ambito di applicazione***

Fermo restando la disciplina generale dell'imposta comunale sugli immobili così come regolata dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni, il presente regolamento, in ottemperanza alla facoltà riconosciuta ai Comuni dall'art. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1998 nonché dall'art. 17, c. 88 della L. n. 127 del 15 maggio 1997 e dalla legge 662/1996, integra e/o modifica le norme di legge relativamente alle sole disposizioni sotto indicate.

## **Articolo 2**

### ***Esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato e di Enti territoriali***

Si dispone l'esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province, degli altri Comuni delle Comunità montane, dei Consorzi fra detti Enti, delle Aziende Unità Sanitarie Locali, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

## **Articolo 3**

### ***Esenzione per gli immobili di servizio utilizzati, da Enti non commerciali svolgenti attività didattiche***

L'esenzione dall'ICI prevista all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/92, si applica anche agli immobili di servizio di proprietà di Enti non commerciali svolgenti attività didattiche utilizzati da soggetti appartenenti a ordini religiosi, nonché le Sale Parrocchiali adibite ad attività ricreative della popolazione.

## **Articolo 4**

### ***Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali***

Ai fini delle agevolazioni d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l'abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

2. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva.

## **Articolo 5**

### ***Determinazione del valore delle aree fabbricabili***

Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso l'amministrazione, con specifico provvedimento determina per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

## **Articolo 6** ***Fabbricati fatiscenti o inabitabili***

Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1 art. 8 dei D. Lgs 504/99, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge n. 662/96, spettano esclusivamente agli immobili nei quali si riscontrano le seguenti caratteristiche:

- a. assenza di allacciamento idrico, telefonico, gas metano, elettrico, compresi gli allacciamenti da uso cantiere, nonché ogni altra presenza di fonti di energia;
- b. assenza di qualsiasi utilizzazione dell'immobile da parte del titolare del diritto reale o di terzi;
- c. fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, come accertato dagli Organi istituzionalmente competenti;

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori diretti alla conservazione, all'ammodernamento, al miglioramento degli edifici, alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Parimenti, non possono essere considerati tali, gli immobili realizzati in assenza o in difformità dalle concessioni o autorizzazioni edilizie.

Il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva a sensi della Legge n. 15/1968, ai fini di dichiarare l'esistenza delle caratteristiche indicate al punto I.

La riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione di cui al punto 3.

## **Articolo 7** ***Versamento effettuato da contitolari***

Ferma restando la responsabilità personale per il debito d'imposta di ogni contitolare per la propria quota di proprietà, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri *si considerano regolarmente effettuati*.\*

\*integrato con deliberazione di C.C. n. 11 del 17/03/2000

## **Articolo 8** ***Fabbricato parzialmente costruito***

I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dell'utilizzazione, desunta dall'Ufficio accertatore con qualsiasi mezzo purché certo e oggettivo. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato

## **Articolo 9**

### ***Disposizioni in materia di controlli***

E' eliminato il controllo formale delle dichiarazioni anche per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

E' data facoltà alla Giunta Comunale di adottare con propria deliberazione entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione, il programma annuale dei controlli, stabilendo le modalità di effettuazione degli stessi per l'anno successivo, attenendosi ai seguenti criteri di massima:

- selezione casuale di una percentuale di soggetti passivi a controllare sul totale;
- individuazione di alcune tipologie di immobili;
- individuazione di alcune categorie catastali;
- selezione di contribuenti con determinate agevolazioni.

Per facilitare e ottimizzare i controlli tesi al recupero dell'evasione tributaria, la Giunta Comunale è autorizzata ad istituire collegamenti telematici con banche - dati dell'Amministrazione finanziaria e degli altri Enti Pubblici per l'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'imposta.

4. Ai costi per l'istituzione dei collegamenti telematici di cui al comma precedente potrà farsi fronte con una percentuale del gettito ICI, da allocare in apposito capitolo di Bilancio.

## **Articolo 10**

### ***Liquidazione ed accertamento***

L'ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, provvede a notificare al soggetto passivo, od ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata a/r, un avviso di accertamento del tributo od il maggior tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento .

## **Articolo 11**

### ***Accertamento con adesione***

Gli avvisi di accertamento dell'imposta possono essere oggetto di adesione, nei limiti e con le procedure previste dal Regolamento di indirizzo per l'applicazione delle Sanzioni tributarie.

## **Articolo 12**

### ***Crediti ICI di modesta entità***

Tenuto conto dei costi per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione è fissato a Lit. 20.000, l'importo al di sotto del quale non si fa luogo al versamento dell'imposta ed eventuali rimborsi, comprensivi degli interessi maturati.

Viene fissato a Lit. 20.000 l'importo del credito, comprensivo o costitutivo solo da sanzioni amministrative o interessi, accertati o liquidati e non pagati, per i quali non si fa luogo alla riscossione.

**Articolo 13**  
***Incentivi per il personale addetto***

Possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.).

**Articolo 14**  
***Entrata in vigore***

Le norme di cui al presente regolamento si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 504/1992, ed hanno effetto dal **1° Gennaio 1999** così come stabilito dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 8/99.

**Articolo 15**  
***Rinvio dinamico***

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.